

CAMERA DEI DEPUTATI N. 223

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, ALPINO, MALAGODI, MARZOTTO, TROMBETTA

Presentata il 2 agosto 1958

Riforma del contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la scorsa legislatura venne concretamente affrontato il problema universalmente sentito della riforma del contenzioso tributario, affidando ad uno dei firmatari della presente proposta (allora Sottosegretario alle finanze) il compito di presiedere la Commissione che avrebbe dovuto studiare la questione ed approntare gli schemi delle proposte di legge rispondenti allo scopo.

L'aspettativa non fu vana; dopo studi e dibattiti approfonditi la Commissione portò a termine i suoi lavori dando modo al Ministro delle finanze di presentare due disegni di legge: uno tendente a rimuovere l'impedimento di cui all'articolo 102 della Costituzione che vieta l'istituzione con legge ordinaria di giudici speciali in materia tributaria (C. n. 1942); un altro (C. n. 1944) tendente alla riforma dell'attuale sistema del contenzioso tributario, disegno di legge che, per il suo contenuto, presupponeva la preventiva approvazione del primo. Entrambi i disegni di legge furono presentati alla Camera il 13 dicembre 1955.

Poiché la fine della legislatura ha impedito che la loro discussione in Parlamento venisse esaurita tempestivamente, ci siamo fatti parte diligente nel riproporre i disegni di legge stessi alla vostra approvazione nella consapevolezza che i motivi che avevano consigliato la presentazione dei primitivi disegni

di legge non solo permangono tuttavia validi ed attuali ma sono divenuti anche più urgenti.

La presente proposta di legge riproduce integralmente il secondo dei primitivi disegni di legge sopraricordati e cioè quello concernente la riforma del contenzioso tributario.

Essa risponde alla necessità di semplificare il vigente sistema del contenzioso tributario per il quale il processo può oggi dilungarsi per ben sei gradi complessivi di giurisdizione: tre gradi di fronte a commissioni tributarie e tre gradi di fronte a giudici ordinari.

Nel sistema proposto le attuali Commissioni tributarie vengono mutate nella loro composizione ed investite di ben definiti poteri giurisdizionali. Infatti se vi è un esempio tipico dell'utilità di mantenere, in certi casi, alcuni organi di giurisdizione speciale, questo è proprio rappresentato dalle Commissioni tributarie; e ciò per vari motivi:

1°) perché la materia particolare male si adatta ad essere portata, almeno in primo grado, di fronte a giudici ordinari non specializzati;

2°) perché ove si ricorresse a Sezioni specializzate della Magistratura ordinaria si avrebbe, a causa della aggiunta di esperti al collegio giudicante, un funzionamento appesantito ed antieconomico di esse;

3°) perché la giurisdizione tributaria comporta di regola il giudizio su di un atto amministrativo e quindi valutabile in modo

migliore da una giurisdizione speciale che dalla giurisdizione ordinaria;

4°) perché l'esame di tutte le controversie tributarie (anche delle numerosissime attinenti all'estimazione) da parte della giurisdizione ordinaria appesantirebbe il funzionamento della giustizia.

Ciò premesso occorre tuttavia osservare che non sarebbe opportuno sottrarre del tutto alla cognizione dei giudici ordinari le controversie di natura tributaria perché, almeno nelle questioni di diritto, il giudice ordinario può offrire quanto meno le stesse garanzie di obiettivo e competente giudizio. Perciò il problema pratico che si è dovuto risolvere è stato quello della creazione di un sistema che prevedesse l'armonica divisione delle competenze fra giudici ordinari e giudici speciali e quello del contemporaneo snellimento delle procedure. A tali fini il sistema escogitato consiste nella creazione di due gradi di giurisdizione speciale con possibilità di successivo ricorso prima alla Corte d'appello ed infine alla Cassazione. Inoltre, accanto a questa procedura di carattere giurisdizionale, si è ritenuto conservare la possibilità di una procedura amministrativa ammettendo, in via alternativa con il ricorso giurisdizionale e per le sole questioni di legittimità, il ricorso alla Commissione centrale delle imposte che, da organo di ultima istanza amministrativa quale è oggi, verrebbe a trasformarsi in organo di prima istanza. Contro le decisioni della Commissione centrale rimarrebbe poi aperta la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria e cioè la Corte d'appello e, successivamente, la Corte di cassazione.

In altri termini cioè, nei casi in cui è ammesso, il ricorso alla Commissione centrale può tener luogo dei due gradi di giurisdizione speciale (ricorso alla Commissione distrettuale e ricorso alla Commissione provinciale).

Come si vede il sistema proposto contempla, nel massimo, quattro o tre gradi di giurisdizione a seconda dell'organo adito all'inizio. In confronto con il sistema attuale, quindi, verrebbero eliminati due o tre gradi di giurisdizione.

Al fine di eliminare, per quanto è possibile, organi e procedure di carattere particolare attualmente esistenti in fatto di contenzioso tributario, sono state comprese nel sistema di riforma proposto non solo le controversie in materia di tributi erariali ma anche quelle in materia di tributi locali.

Rimarrebbero fuori della riforma, per la particolarità delle materie, le controversie relative alle imposte doganali e di fabbrica-

zione nonché quelle attinenti al catasto. Per quanto riguarda il commento alle singole disposizioni del progetto di legge pensiamo che valga la pena di riprodurre integralmente, qui di seguito, le illustrazioni contenute nel primitivo disegno di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE SINGOLE NORME.

La proposta di legge è ripartita in quattro titoli:

il primo, brevissimo, contiene disposizioni preliminari, definisce l'imposizione tributaria formante oggetto del previsto sistema di tutela (articoli 1 e 2) e stabilisce i limiti di applicazione della riforma;

il secondo disciplina la tutela amministrativa attuata mediante il ricorso alla Commissione tributaria centrale (articoli 3-14);

il terzo, che è il più vasto (articoli 15-70), regola la tutela giurisdizionale ed è diviso in sei capi. I primi quattro (articoli 15-62) sono dedicati al processo tributario in sede di giurisdizione speciale e contengono le prescrizioni relative alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni (capo primo, articoli 15-30), alla competenza delle stesse (capo secondo, articoli 30-37), al procedimento (capo terzo, articoli 38-56), alla pronuncia e impugnabilità delle sentenze (capo quarto, articoli 57-62). Il capo quinto tratta del processo in sede giudiziaria ordinaria (articoli 63-66), ed il sesto detta disposizioni comuni alle varie fasi del processo tributario (articoli 67-70);

il quarto ed ultimo titolo (articoli 71-77) contiene alcune disposizioni finali di carattere generale.

A) Disposizioni preliminari.

La definizione dell'imposizione tributaria, contenuta nell'articolo 2, mostra subito l'ampiezza della riforma ideata. Si intende infatti per imposizione tributaria, soggetta alla tutela che la proposta organizza e disciplina, ogni provvedimento amministrativo dello Stato o di altro soggetto impositore, relativo all'applicazione di un tributo o di una sanzione tributaria non penale nei confronti di persona determinata, esclusi gli atti di esecuzione forzata.

Nel capoverso dell'articolo si è dovuto regolare il caso in cui il pagamento del tributo abbia avuto luogo senza preventiva imposizione, o si assuma sopravvenuto il diritto al rimborso; equivale allora a imposizione il rifiuto di restituzione della somma pagata, ovvero il silenzio della Amministrazione per

90 giorni dalla intimazione a provvedere, notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

B) Tutela amministrativa.

L'articolo 3 regola il ricorso alla Commissione tributaria centrale, concepito, secondo già si disse, come ricorso per soli motivi di diritto. Gli articoli 4 e 5 attengono alla composizione e al funzionamento della Commissione stessa.

Nell'articolo 6 sono regolati i termini e le modalità del ricorso. È parso equo assegnare un termine generale di 30 giorni dall'atto di imposizione o, quando sia prescritta, dalla comunicazione di esso; ed aumentare il termine a sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, che di per sé non è oggetto di comunicazione individuale, quando il ricorso sia proposto contro l'iscrizione al ruolo del tributo, allorché a questa si sia proceduto, in relazione alle norme delle singole leggi d'imposta, senza precedente atto d'imposizione (come si verifica, ad esempio, nel caso di iscrizione a ruolo in base a dichiarazione del contribuente non rettificata, ovvero di iscrizione a ruolo in base all'imponibile precedente aumentato del 10 per cento per la mancata dichiarazione, ai sensi della legge 11 gennaio 1951, n. 25).

Si è disposto che il ricorso sia presentato o trasmesso all'ufficio che ha proceduto alla imposizione, e sono state dettate norme circa la prova della data di presentazione. Il ricorso deve contenere, a pena di nullità, la indicazione dei motivi che lo sorreggono (articolo 6, ultimo comma); ciò è parso giusto, in quanto il contribuente che, in luogo di scegliere la via della tutela giurisdizionale, abbia adottato quella della tutela amministrativa mediante ricorso alla Commissione centrale, non può ignorare la portata di questo rimedio di diritto contro l'imposizione e deve aver ben ponderati i motivi della sua opposizione, per vagliarne il carattere; col prescrivergli di enunciare i motivi, in altri termini, si è voluto sottolineare la rinuncia alle questioni di fatto o di mera estimazione, che la prescelta forma di tutela comporta.

È sembrato logico, perciò, escludere il ricorso puramente interruttivo, che si ammette invece nell'ambito della tutela giurisdizionale demandata alle Commissioni tributarie giurisdizionali.

Poiché è noto l'inconveniente, derivante dal fatto che sovente, e sia pure per comprensibili ragioni, gli uffici tardano a trasmettere i ricorsi dei contribuenti alle Commissioni così

ritardando la soluzione delle controversie, mentre i contribuenti sono esposti alla riscossione coattiva dei tributi, con gli articoli 7 e 8 si è provveduto a creare un efficiente stimolo alla trasmissione dei ricorsi insieme con le deduzioni degli uffici. Eccezion fatta per l'ipotesi in cui, tale essendo il sistema previsto dalle singole leggi d'imposta, l'imposizione avviene direttamente con l'iscrizione a ruolo, si è prevista la sospensione delle esecutorietà della imposizione e della iscrizione a ruolo del tributo, non soltanto in pendenza del termine per ricorrere alla Commissione centrale, ma anche dopo la presentazione del ricorso, fino alla comunicazione dell'avviso, col quale l'ufficio informa il ricorrente di aver trasmesso il ricorso alla segreteria della Commissione centrale, con la documentazione inerente e con le proprie motivate deduzioni.

Nel campo delle imposte indirette, sembra giusto che l'esecutorietà dell'imposizione suppletiva, indipendentemente dall'accennato presupposto, rimanga in ogni caso sospesa fino alla decisione del ricorso.

Dopo la norma sull'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni, sulla decisione a sezioni unite e sulla designazione del relatore (articolo 9) e quella che assicura al ricorrente il diritto di prendere visione delle deduzioni e di tutti gli atti e documenti della controversia e di ottenerne o estrarne copia (articolo 10), è stato disciplinato il caso della pluralità di obbligati (articolo 11).

Respinto il criterio, oggi dominante nella giurisprudenza, della cosiddetta solidarietà processuale tributaria, per cui i contribuenti solidamente obbligati sono pregiudicati dagli atti di imposizione e dalle decisioni intervenute nei confronti di uno solo fra i debitori del tributo, si è applicato il principio che la decisione pronunciata sul ricorso di uno dei coobbligati possa essere invocata da tutti gli altri, ma possa essere opposta dall'amministrazione soltanto ai coobbligati con beneficio di escussione.

Si è poi assicurata, nei limiti del possibile, l'unità di trattamento di tutti i coobbligati al pagamento del tributo in solido, stabilendo che la Commissione tributaria centrale può disporre, assegnando il relativo termine, che l'Amministrazione finanziaria notifichi l'atto di imposizione ai coobbligati. Sui ricorsi comunque presentati da più coobbligati sarà naturalmente pronunciata un'unica decisione.

Il caso in cui un medesimo atto di imposizione, comune a più interessati, formi oggetto da parte di alcuni di ricorso amministrativo alla Commissione centrale, e da parte di altri

di ricorso giurisdizionale, è stato risolto, avuto riguardo all'alternatività dei due rimedi e alla necessità di assicurare l'unità del procedimento, adottando una soluzione simile a quella accolta nell'articolo 34 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato; stabilendo cioè la prevalenza del ricorso giurisdizionale, cosicché se questo è proposto anche da uno solo degli interessati, la controversia è decisa per tutti in sede giurisdizionale.

È apparso coerente con la posizione della Commissione centrale che questa non possa annullare l'atto di imposizione per motivi non dedotti nel ricorso (articolo 12) e ciò in conformità dei principii generali relativi al ricorso gerarchico.

Nello stesso articolo è disposto che le decisioni della Commissione centrale debbono essere motivate; e nel successivo articolo 13 è regolata la notificazione della decisione all'ufficio ed al ricorrente, a cura della segreteria.

C) Tutela giurisdizionale.

Il carattere nettamente giurisdizionale delle nuove Commissioni trova il suo primo e fondamentale riflesso nella disposizione, che le svincola da ogni legame con l'Amministrazione finanziaria, e le collega, invece, per la nomina e per il controllo, con la magistratura ordinaria.

Si è inoltre ricercato nella stessa composizione delle Commissioni la più adeguata garanzia di migliore e imparziale funzionamento.

Fondamentale all'uopo è l'articolo 17, secondo il quale i presidenti e i presidenti di sezione delle Commissioni distrettuali sono scelti fra i magistrati ancorché non in servizio. Dato peraltro che, specialmente nei centri piccoli o piccolissimi, può essere impossibile o quanto meno difficoltoso far cadere la scelta su magistrati, si è ritenuto di svincolare l'autorità giudiziaria dall'obbligo assoluto di attenersi alla regola predetta, consentendo che la scelta possa cadere anche su persone munite di diploma di laurea, avuto riguardo non soltanto ai casi in cui manchi o non sia disponibile il magistrato (casi che a rigore si potrebbero, ma onerosamente, superare con la scelta di un magistrato di altra sede), ma anche a quei casi in cui la nomina del magistrato disponibile (che può essere un pensionato) possa non essere opportuna per ragioni di età o per altre considerazioni, le quali ovviamente non possono formare oggetto di speci-

fiche previsioni in una norma di legge, ma devono essere rimesse all'apprezzamento dell'autorità competente per la nomina.

I presidenti delle Commissioni provinciali devono invece essere sempre magistrati. Infatti, avendo le Commissioni sede nei capoluoghi di provincia, è da presumere che sarà sempre possibile conferire l'incarico a magistrati.

Per i presidenti di sezione è ammessa invece anche la scelta fra personale munito di diploma di laurea in giurisprudenza.

Quanto ai membri delle Commissioni, si è stabilito, per quelle distrettuali, che essi almeno per la metà debbano essere forniti di licenza media superiore, mentre gli altri devono avere adempiuto agli obblighi scolastici; per le Commissioni provinciali — giudici di appello rispetto a quelle distrettuali — si è invece richiesto il diploma di laurea per la metà dei membri e la licenza media inferiore per gli altri.

Per agevolare e migliorare la selezione degli elementi destinati a comporre, come membri, le Commissioni, si è prevista la formazione di albi, naturalmente separati per le Commissioni provinciali e per quelle distrettuali, dati i differenti requisiti occorrenti, devolvendo la competenza per la formazione degli albi medesimi al procuratore generale presso la Corte di appello e al procuratore della Repubblica. Tutte le altre norme, dirette a disciplinare la formazione e la conservazione degli albi, vengono rinviate alle norme di attuazione per le quali è conferita delega al Governo con l'articolo 74 dello schema.

Per tutti i componenti, e quindi sia per i presidenti che per i membri, si sono richiesti alcuni generici ovvi requisiti (moralità, godimento dei diritti elettorali), e si sono stabiliti dei limiti di età (non meno di 25 e non più di 75 anni di età).

Il limite minimo di età non si applica per i magistrati, e ciò perché in molti casi sarà necessario ed opportuno, nei piccoli centri, utilizzare il pretore, il quale d'altra parte, esercitando una importante giurisdizione civile e penale, non potrebbe senza contraddizione essere ritenuto non qualificato all'esercizio della giurisdizione in materia tributaria.

Il concetto dell'indipendenza delle Commissioni si riflette anche sulle cause di incompatibilità (articolo 18). Infatti sono esclusi dalla nomina i membri del Governo, i ministri di culto, i prefetti, gli avvocati dello Stato, e gli appartenenti alla Amministrazione finanziaria dello Stato e delle Regioni.

Sono pure esclusi, con una ragionevole limitazione territoriale, i consiglieri e i segre-

tari e gli impiegati dei comuni e delle provincie. Sono infine esclusi gli amministratori e gli impiegati addetti ai servizi tributari degli altri enti impositori: e le altre categorie enumerate nelle varie lettere dell'articolo 18.

Nel successivo articolo 19 si è affermato il principio di obbligatorietà della carica di componente delle Commissioni, con possibilità di esonero per ragioni di età o di infermità o per altri giustificati motivi.

L'articolo 20 prevede che competente per la nomina dei componenti delle Commissioni distrettuali sia il presidente del tribunale, e per la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali il primo presidente della Corte d'appello, nel cui circondario e nel cui distretto, rispettivamente, esse hanno sede.

La disposizione dell'articolo 21, che per il giuramento dei componenti della Commissione prescrive la formula in vigore per i magistrati, sottolinea il carattere giurisdizionale di questi consessi.

È apparso logico concentrare nell'Autorità giudiziaria, che ha proceduto alla nomina, i connessi poteri di pronunciare la decadenza dei componenti inattivi o indegni (articolo 22) e di disporre lo scioglimento anticipato delle Commissioni per grave irregolarità, o prolungata deficienza di funzionamento (articolo 23).

Poiché si reputa che il lavoro delle Commissioni sia di tale natura e di tanta mole, da dover essere svolto con il massimo zelo e la migliore diligenza, si è previsto che ai componenti delle stesse siano corrisposti compensi in ragione delle sentenze alla cui formazione ciascuno di essi abbia partecipato, nonché, per i presidenti e per i presidenti di sezione, un compenso mensile. Si è in tal modo voluta sottolineare l'assoluta necessità di creare un incentivo economico per impegnare maggiormente i componenti delle Commissioni, e per convogliare verso di esse i migliori elementi disponibili in ciascuna sede.

Alla segreteria delle Commissioni dovrebbe provvedere (articolo 26) il personale delle cancellerie giudiziarie, destinato a quei compiti con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente per la nomina delle singole Commissioni, nell'ambito di tabelle stabilite dal Ministro per la grazia e giustizia. Tuttavia, poiché questa soluzione, troverà spesso ostacoli di carattere materiale, si è previsto, a titolo integrativo, anche il richiamo in servizio di personale a riposo dei ruoli delle cancellerie giudiziarie e dell'Amministrazione finanziaria.

È prevista una delega al Governo (articolo 74, primo comma), per la sistemazione degli organici e del servizio della segreteria.

In ordine alle segreterie si deve porre nel massimo rilievo che il numero delle controversie, che prevedibilmente affluiranno alle Commissioni, e i nuovi incumbenti che la procedura prevista affida alle segreterie, dando al processo in notevole grado il carattere di impulso di ufficio, rendendo essenziale per il successo della riforma il predisporre una adeguata attrezzatura per gli ausiliari del giudice, e quindi principalmente per le segreterie. All'uopo, è prevedibile che la struttura delle segreterie, prevista nell'articolo 26, con la partecipazione di personale eterogeneo, e distolto da altri uffici suoi propri o richiamato in servizio, non rappresenterà una soluzione adeguata, costituendo soltanto un compromesso, necessario per una prima fase a carattere principalmente sperimentale. In seguito, secondo le esperienze che saranno suggerite dalla pratica, occorrerà provvedere alla soluzione definitiva del problema dei servizi di segreteria.

Gli articoli 27 e 28 riguardano i registri delle Commissioni, di cui è assicurata la pubblicità, ed i fascicoli delle cause.

L'articolo 29 del disegno accorda poteri di sorveglianza sulle Commissioni all'Autorità giudiziaria competente per la nomina.

L'articolo 30 attribuisce la spesa per il funzionamento delle Commissioni al bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Particolarmente delicata è stata la redazione delle norme sulla competenza delle Commissioni.

L'articolo 31 prevede che le Commissioni giurisdizionali siano competenti a decidere le controversie concernenti gli atti di imposizione e la spettanza o ripartizione dei tributi tra i soggetti impositori; norma, quest'ultima, che assume particolare rilievo per la ripartizione, agli effetti dei tributi locali, dei redditi prodotti nel territorio di più comuni. Decidere i ricorsi contro gli atti di imposizione è certo il compito assolutamente preminente delle Commissioni; accanto a tali ricorsi, si è ritenuto opportuno comprendere, senza possibilità di equivoci, anche l'ipotesi di controversie che, indipendentemente dall'esistenza di un atto di imposizione, possono sorgere fra più soggetti impositori circa la spettanza del potere di imporre nel singolo caso o circa la ripartizione dei tributi afferenti un comune cespite: si pensi alle vertenze fra più comuni o provincie, in rapporto al domicilio fiscale del contribuente, rispetto a cui la legge vigente stabilisce un *iter* di ricorsi amministrativi (articolo 289 del testo unico per la finanza locale); ai conflitti tra comuni e provincie per

l'applicazione della sovrimposta sui fabbricati in rapporto a quegli edifici che sorgono sul territorio di più comuni, e via discorrendo. In questi casi non vi è o può non esservi un atto di imposizione; non di meno sembra logico attribuire anche le controversie in parola alle Commissioni tributarie, data la generalità della giurisdizione di queste.

La competenza per i giudizi su ricorsi contro atti di imposizione è determinata territorialmente dalla sede dell'ufficio impositore, ed è attribuita in primo grado alle Commissioni distrettuali ed in secondo grado a quelle provinciali. Per le controversie di ripartizione o di spettanza dei tributi si è considerato invece che, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 289 del testo unico della finanza locale, è opportuno che il giudice sia del tutto estraneo agli interessi locali; e perciò si è attribuita la competenza direttamente alla Commissione provinciale (che viene perciò a sostituire per tale materia la Giunta provinciale amministrativa), quando i comuni o gli enti in contrasto appartengano alla stessa provincia, o alla Commissione provinciale del capoluogo del distretto di Corte d'appello o alla Commissione di Roma, a seconda che i soggetti in contrasto, di provincia diversa, siano compresi nello stesso o in differenti distretti di Corte d'appello.

Si è pure disciplinato il caso della controversia di ripartizione o di spettanza che sorge in via incidentale (articolo 35), o che sorge dopo che l'atto di imposizione di uno dei soggetti impositori è divenuto definitivo (articolo 36).

Del tutto distinto dal caso di controversia fra differenti soggetti impositori è quello del concorso di atti di imposizione, per il medesimo tributo, di diversi uffici del medesimo soggetto impositore. Poiché tale situazione non dà luogo ad una vera controversia, l'articolo 37 provvede a risolverla nel modo più semplice e rapido possibile, attribuendo la decisione del ricorso alla Commissione investita del giudizio contro l'atto di imposizione di data anteriore, e dettando norme complementari per il caso di parità di data.

Stabilito nell'articolo 38 che il giudizio avanti le Commissioni si inizia mediante ricorso, si è reputato opportuno disporre (articolo 39) che il termine per il ricorso alla Commissione di primo grado sia portato dai trenta giorni attuali a quarantacinque giorni dall'imposizione o dalla comunicazione di essa, quando sia prescritta: il termine odierno è parso troppo ristretto, soprattutto quando il contribuente debba provvedere alla tutela di

interessi tributari lontano dalla propria sede abituale. Nell'ipotesi di ricorso contro i ruoli, il termine è invece stabilito in sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, come già disposto in sede di tutela amministrativa (articolo 6). In caso di morte del contribuente si prevede che il termine per la presentazione del ricorso da parte degli eredi sia prorogato di novanta giorni. Nella stessa misura di 45 giorni è stabilito anche il termine per ricorrere in appello alla Commissione provinciale, decorrente dalla data di notificazione dell'avviso di pubblicazione della sentenza della Commissione distrettuale.

Non è apparso consono al rafforzato carattere giurisdizionale delle Commissioni l'attuale sistema, che consente la presentazione del ricorso all'ufficio impositore. Si è perciò proposto che il ricorso debba essere presentato, o trasmesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla segreteria della Commissione adita (articolo 40); la possibilità della trasmissione per posta rende questa forma facilmente accessibile a tutti i contribuenti.

Tuttavia, a favore specialmente della massa dei piccoli contribuenti, sprovvisti di avvocato e ormai assuefatti all'attuale sistema di presentazione del ricorso, si è mantenuta provvisoriamente, in via *facoltativa*, l'attuale forma di presentazione (articolo 73).

Per assicurare la speditezza del giudizio, e porre l'ufficio in condizione di conoscere l'esistenza e il tenore del ricorso, si è prescritto che questo debba essere presentato in originale e due copie.

Nell'articolo 41 è stabilito il contenuto minimo del ricorso (atto impugnato e oggetto della domanda).

Gli articoli 42 e 43 regolano lo svolgimento del contraddittorio avanti le Commissioni. Le deduzioni della controparte sul ricorso debbono essere presentate nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del ricorso, e contestualmente deve essere proposto a pena di decadenza, l'appello incidentale.

Con l'articolo 44 si è previsto che l'esecutorietà dell'imposizione e l'iscrizione a ruolo del tributo rimangano sospese in pendenza del termine per ricorrere alla Commissione distrettuale, e, dopo la presentazione del ricorso, limitatamente alla parte contestata, fino alla presentazione delle deduzioni dell'ufficio sul ricorso. Ove l'ufficio non presenti tali deduzioni nel termine prescritto, la sospensione perdura fino al 90° giorno dalla presentazione delle deduzioni stesse, o fino alla pubblicazione della decisione della Commissione distrettuale, se questa avvenga prima.

Tali disposizioni rientrano fra quelle destinate ad assicurare il necessario impulso al procedimento per le ragioni già illustrate a proposito dell'articolo 8, parallelamente al quale, anche nei dettagli ivi indicati, esse sono redatte.

Negli articoli 45, 46 e 47 sono rispettivamente regolate la fissazione dell'udienza di discussione, la presentazione di memorie e documenti e la visione e copia degli atti e dei documenti.

L'articolo 48 prescrive a pena di nullità la pubblicità della udienza di discussione. Si è ritenuto debba consentirsi, tuttavia, che il presidente possa escludere tale pubblicità su domanda di parte, in considerazione della natura particolarmente riservata dei dati che possano affiorare, in sede di discussione, intorno alla vita dell'azienda o alla persona del contribuente.

Nell'articolo 49, riguardante l'istruzione della causa, sono definiti i poteri di indagine delle Commissioni giurisdizionali, sono previste la delega dei compiti di istruttoria al relatore e la rogatoria ad altre Commissioni, ed è consentito che l'assunzione di prove o l'esecuzione di indagini istruttorie richieste dal contribuente possano essere subordinate ad un preventivo deposito per le spese, in misura da stabilirsi con la ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio.

L'articolo 50 prevede che tutti i provvedimenti di carattere istruttorio o in genere di carattere processuale siano adottati con ordinanza, per riservare la forma più impegnativa della sentenza alle sole decisioni di merito. Le ordinanze non sono suscettibili di autonomia impugnativa.

Dopo le norme sulla formazione dei verbali (articolo 51), l'articolo 52 prevede l'obbligatorietà della riunione dei ricorsi concernenti il medesimo atto di imposizione, o più atti di imposizione emessi per lo stesso oggetto; mentre in ogni altro caso di connessione (articolo 53) la riunione dei ricorsi è semplicemente facoltativa. L'articolo 52 contiene inoltre una disposizione predisposta agli stessi fini di quelli dell'articolo 11, e cioè alla disciplina delle ipotesi di più interessati. Si stabilisce così il potere della Commissione distrettuale di disporre con ordinanza, assegnando il relativo termine, che l'Amministrazione finanziaria notifichi l'atto di imposizione ai soggetti tenuti al pagamento del tributo in solido col ricorrente e senza beneficio di escussione.

L'articolo 54, in fine, stabilisce in linea generale che le comunicazioni delle Commissioni

giurisdizionali siano effettuate per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in esenzione dalle tasse postali: mezzo che è sembrato più pratico che non quello della notificazione per tramite di messi.

L'articolo 55 disciplina la rappresentanza e l'assistenza davanti alle Commissioni. Per i familiari del contribuente e per gli avvocati e gli altri professionisti, non vi sono apprezzabili innovazioni rispetto alla disciplina attualmente stabilita dagli articoli 33 e 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Per gli ex dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, si è presentato il problema, se conservare o meno la facoltà di ammetterli al patrocinio, e quello, subordinato, dei limiti e delle condizioni relative.

È comprensibile e di per sé meritevole di considerazione l'interesse della categoria a conservare il beneficio di cui da tempo gode. Nello stesso tempo, non si può disconoscere l'intrinseca situazione di disagio insita nel fatto di chi inverte la sua posizione, passando da organo dell'Amministrazione a difensore degli avversari di essa, utilizzando contro l'Amministrazione la competenza tecnica acquisita in servizio, e, come non può escludersi, la stessa conoscenza del meccanismo interno di funzionamento e del processo di formazione, in seno all'ufficio, dell'atto di imposizione.

Inoltre, si deve tenere presente che le Commissioni, istituite con la riforma, non sono le precedenti Commissioni ritoccate o migliorate in singoli particolari; perché trattasi invece di organi radicalmente mutati nella struttura e nel funzionamento, in modo da costituire veri organi speciali di giurisdizione, forniti di tutti i requisiti essenziali di questa. Per conseguenza, non sarebbe affatto giustificato il sostenere che le categorie precedentemente ammesse al patrocinio davanti alle Commissioni debbano in blocco e senza un riesame caso per caso essere ammesse anche davanti ai nuovi giudici tributari: viceversa, alla diversa e superiore qualificazione del giudice dovrebbe accompagnarsi una corrispondente rivalutazione del patrocinio.

D'altra parte, il progetto di riforma prevede una larga partecipazione degli ex dipendenti dell'Amministrazione finanziaria nelle Commissioni come componenti ed eventualmente anche come segretari, con i notevoli compensi, per i componenti, stabiliti nell'articolo 24. Ed è giusto che verso le Commissioni sia convogliata l'attività degli ex dipendenti dell'Amministrazione, in modo che la competenza tecnica, acquisita durante il servizio

prestato, sia utilizzata ancora a favore, e non contro l'Amministrazione finanziaria.

Tutto ciò considerato, si è ritenuto di non privare completamente la categoria del beneficio fin qui goduto, contenendo però l'attribuzione del beneficio entro i limiti più adatti ad un compromesso fra le opposte esigenze.

Il funzionario, che cessa dal servizio prima dei limiti stabiliti dalla legge, per sua volontà, non ha titolo a che l'Amministrazione gli riconosca la facoltà di esercitare una attività produttiva con la competenza acquisita in servizio, poiché è invece naturale che egli continui a porre la sua competenza a disposizione dell'Amministrazione.

Se poi la cessazione anticipata dal servizio ha luogo perché la capacità di lavoro del funzionario è cessata per ragioni di salute o per altra causa, non sarebbe coerente riconoscergli nello stesso momento una capacità professionale; e ciò a prescindere dal rilievo che non è facile sceverare i casi di cessazione dal servizio per infermità effettivamente ed interamente esistenti, e quelli di inabilità adottate per ottenere la anticipata cessazione dal servizio.

Ciò posto, è sembrato opportuno restringere il patrocinio ai funzionari collocati a riposo per limiti di età. Naturalmente, questa restrizione non riguarda quei funzionari che hanno un proprio titolo autonomo e sufficiente per l'esercizio del patrocinio, essendo iscritti nell'albo degli avvocati, degli ingegneri, ecc..

Sotto altro riguardo, la qualità di ex dipendenti dell'Amministrazione finanziaria deve spiegare efficacia come causa di una temporanea incompatibilità, analogamente a quanto già stabilito dal citato regio decreto legge del 1936, e dall'articolo 49 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Si è perciò stabilito che tale incompatibilità debba durare tre anni, limitati però ad uno per i funzionari collocati a riposo per limiti di età.

Le esigenze di semplicità e di economia del giudizio davanti alle Commissioni hanno consigliato di rendere facoltativa l'assistenza del difensore. Poiché però la complessità della controversia, o la particolare sprovvedutezza del ricorrente, possono ostacolare il normale ed equilibrato svolgimento del giudizio, si è stabilito che il giudice può imporre l'assistenza del difensore, e, ove occorra, nominarlo di ufficio (articolo 56).

Nel disciplinare, con l'articolo 57, la deliberazione della sentenza dopo la discussione in udienza di ciascun ricorso, si è ritenuto di dover escludere, a pena di nullità, la presenza di ogni persona estranea al Collegio: ciò in contrapposto con le disposizioni vigenti, che

ammettono, come è noto, il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria a presenziare alla suddetta deliberazione. L'esigenza di una siffatta innovazione è così diffusamente sentita, e così univocamente coerente con il carattere giurisdizionale delle Commissioni, da rendere superfluo ogni commento.

L'articolo 58 prevede, circa il contenuto della sentenza, che possano aversi sentenze definitive o parziali.

L'articolo 59 dispone che nei giudizi davanti alle Commissioni non si applicano le norme del Codice di procedura civile sulla condanna alle spese di giudizio. Tale condanna infatti non è attualmente prevista, e tale esclusione va mantenuta perché per effetto di essa è più facile per i contribuenti l'accesso alle Commissioni, e nello stesso tempo è ridotta nei suoi giusti termini la responsabilità degli uffici per gli accertamenti che per il loro grande numero e per la loro complessità devono essere considerati suscettibili di riesame in sede di commissione senza la comminatoria della responsabilità per le spese.

D'altra parte, esclusa per le ragioni anzidette, la possibilità di prevedere la condanna dell'ufficio alle spese, diviene inevitabile, anche per evidenti ragioni di equilibrio e di giustizia, escludere la condanna alle spese anche per il contribuente.

Per le sentenze delle Commissioni giurisdizionali, l'articolo 60 ribadisce il criterio già proposto, con l'articolo 11, in rapporto alle decisioni della Commissione centrale. La sentenza pronunciata sul ricorso di uno dei coobbligati può quindi essere invocata dagli altri, ma può essere opposta dalla finanza soltanto ai coobbligati con beneficio di escussione; la cui posizione è evidentemente subordinata a quella dell'obbligato principale.

L'articolo 61 riguarda la pubblicazione e la notificazione della sentenza, alla quale ultima deve provvedersi di ufficio per estratto, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, per tramite del messo comunale (secondo le disposizioni del Codice di procedura civile) od anche per mezzo del servizio postale.

L'articolo 62 regola l'impugnabilità delle sentenze delle Commissioni, ed esclude l'impugnazione immediata delle sentenze parziali. Il differimento obbligatorio dell'impugnazione si è ritenuto preferibile, almeno per il processo tributario, alla impugnabilità facoltativa immediata delle sentenze parziali o « non definite » stabilita con le modificazioni del 1950 al vigente Codice di procedura civile.

L'ultimo comma dell'articolo 60 prevede la revocazione, a norma degli articoli 326 e 396 del Codice di procedura civile, stabilendo il termine di 45 giorni e dispensando dal deposito per multa.

Gli articoli 63 e 64 disciplinano l'impugnazione davanti alla Corte d'appello, della sentenza della Commissione provinciale. L'impugnazione è ammessa per motivi di diritto e per motivi di fatto diversi dalla semplice estimazione.

Mentre per ovvie ragioni non potrebbe accollarsi alle Corti d'appello il compito della revisione del giudizio puramente estimativo, non vi è ragione per sottrarre al magistrato ordinario le indagini di fatto diverse da quelle valutative (per esempio: esistenza, contestata dal contribuente, del cespite per il cui asserito reddito è intervenuta la tassazione di ricchezza mobile; sussistenza delle condizioni di fatto, alle quali è legata l'applicazione di una certa esenzione tributaria).

Si è stabilito il termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso in Corte d'appello sia contro la decisione della Commissione provinciale che contro la deliberazione della Commissione centrale. L'ampiezza del termine è ispirata all'esigenza di consentire la possibilità di ponderata valutazione circa l'opportunità di affrontare il giudizio in sede ordinaria, che comporta la piena applicazione del principio della soccombenza nelle spese, nonché da ragioni di uniformità con l'articolo 14.

L'articolo 64 non fa che codificare la giurisprudenza dominante prevedendo che in seguito all'accoglimento del ricorso, se sia necessario rinnovare il giudizio di estimazione, la Corte di appello rinvia la causa alla Commissione provinciale ovvero, se sia mancato il giudizio di merito in primo grado, alla Commissione distrettuale, anche diverse di quelle che hanno già pronunciato.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello è ammesso, giusta l'articolo 65, a norma degli articoli 360 e seguenti del Codice di procedura civile, anche nel caso in cui la Corte si sia pronunciata su ricorso contro la deliberazione della Commissione tributaria centrale.

Il capo sesto contiene, per ultimo, le disposizioni comuni alle varie fasi del processo tributario, tra cui si notano anzitutto quelle sulla prova testimoniale e sul giuramento del contribuente.

Non è sfuggita la considerazione che la prova testimoniale, nel giudizio tributario, rappresenta un'arma data ad una sola delle

parti, e cioè soltanto al contribuente, poiché ben difficilmente l'Amministrazione si troverà in grado di produrre utilmente in giudizio dei testimoni.

Tuttavia non è sembrato possibile negare all'interessato ogni possibilità di dimostrare con un mezzo probatorio, che è ammesso dalle leggi civili fondamentali, i fatti dai quali egli faccia discendere il proprio diritto; ma si è circondata la prova delle indispensabili cautele, stabilendo che i fatti su cui verte devono essere specifici e circoscritti e non debbono essere suscettibili di venire altrimenti dimostrati; che la prova non è ammessa nelle controversie di semplice estimazione; e aggiungendo alcuni divieti a quelli stabiliti dal Codice di procedura civile.

L'articolo 68 prevede il giuramento del contribuente, negli stessi limiti e secondo la medesima disciplina dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

L'articolo 69 abroga tutte le disposizioni sul *solvo et repeto* in materia tributaria. Il vantaggio che il pur tradizionale istituto presenta per la finanza, non appare certamente proporzionato alle critiche che esso merita sul piano della razionalità e soprattutto dell'universale accessibilità della tutela giurisdizionale, che in conseguenza del principio medesimo può restare preclusa ai meno abbienti, in palese profondo contrasto con le premesse democratiche del nostro ordinamento. Le esigenze finanziarie, d'altra parte, trovano sufficiente possibilità di tutela, anche in mancanza di quel principio, nell'esecutorietà dell'ingiunzione e dell'iscrizione a ruolo, che viene esplicitamente sancito nello stesso articolo.

Con il successivo articolo 70 si dispone che, in quanto non derogate, siano applicabili le norme del Codice di procedura civile.

Il titolo IV comprende un gruppo di disposizioni finali.

L'articolo 71 abolisce, come già accennato (paragrafo 6°) i ricorsi amministrativi previsti dalle leggi speciali, esclusi però, come risulta dal coordinamento con l'articolo 2, secondo comma, quelli in materia di sanzioni ammessi dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Le altre disposizioni non richiedono particolare illustrazione, salvo quella di cui all'articolo 76, relativa all'onere, e allo stato lasciata incompleta.

Sarebbe prematuro, in questa fase preliminare, fissare già l'ammontare della spesa occorrente e la fonte di nuova entrata in diretta correlazione con essa.

Ciò che invece occorre mettere in rilievo è qualche altra considerazione.

È di per sé evidente che una riforma così impegnativa, e di tanta importanza pratica non può essere attuata soltanto con l'elaborazione di formule giuridiche.

D'altra parte, la inevitabile spesa non va guardata in sé ed isolatamente, ma va inserita nel quadro ben più vasto ed importante della funzionalità di tutto il meccanismo tributario. E se — come non è dubbio — il contenzioso costituisce uno degli ingranaggi essenziali di tale meccanismo, è evidente che il buon funzionamento di esso si riflette favorevolmente su tutto il sistema fiscale, e quindi, in definitiva, nel gettito. Ma non basta: perché dal buon funzionamento del contenzioso dipende, al di là del dato materiale del gettito,

la perequata distribuzione del carico tributario, con i concomitanti fenomeni del beneficio per la economia del Paese, e del ripristino della fiducia dei cittadini verso l'organizzazione tributaria.

La correttezza del comportamento dei cittadini verso il fisco, che a ragione si è voluta imporre con più rigido sistema, secondo la legge sulla perequazione tributaria e la sua integrazione, non può essere disgiunta, come già è stato solennemente affermato e come è nella realtà, dalla sistemazione del contenzioso tributario: ed è pertanto doveroso sostenere quel modesto sacrificio economico che potrà essere necessario, per attuare una riforma da tempo promessa e lungamente e generalmente attesa.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

(Tutela contro l'imposizione tributaria).

La tutela amministrativa e giurisdizionale nella materia tributaria è regolata dalle seguenti disposizioni.

La presente legge non si applica:

- a) alla materia penale;
- b) alla procedura di esecuzione forzata;
- c) alle imposte doganali e di fabbricazione.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni in materia di catasto; ma le controversie previste nell'articolo 23, secondo e terzo comma, della legge 8 marzo 1943, n. 153, modificato con l'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, sono decise a norma della presente legge.

ART. 2.

(Definizione dell'imposizione tributaria).

Per atto di imposizione tributaria si intende, nella presente legge, ogni provvedimento amministrativo dello Stato o di altro soggetto impositore, relativo all'applicazione di un tributo o di una sanzione tributaria non penale nei confronti di persone determinate.

Per le sanzioni applicate dall'intendente di finanza ai sensi dell'articolo 29 e ai sensi del titolo II, capo V, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, si intende per atto di imposizione il provvedimento amministrativo definitivo sulla sanzione, ai sensi delle norme predette.

Nei casi in cui il pagamento del tributo abbia avuto luogo senza preventiva imposizione, o si assuma sopravvenuto il diritto al rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della somma pagata ovvero il silenzio dell'Amministrazione per 90 giorni dall'intimazione a provvedere notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO II.

TUTELA AMMINISTRATIVA

ART. 3.

(*Ricorso alla Commissione tributaria centrale*).

Contro gli atti di imposizione è ammesso il ricorso in via amministrativa, per soli motivi di diritto, alla Commissione tributaria centrale.

ART. 4.

(*Composizione della Commissione*).

La Commissione tributaria centrale è composta del presidente, di cinque presidenti di sezione e di venti membri.

Il presidente e i presidenti di sezione sono scelti fra i magistrati ordinari indicati nell'articolo 6, nn. 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e fra i magistrati amministrativi di grado non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, gli uni e gli altri anche se non in servizio. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.

I membri sono scelti fra i magistrati di Corte d'appello o di categoria superiore, nonché fra i magistrati amministrativi, gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato e i funzionari dell'Amministrazione delle finanze, tutti, ancorché non in servizio, di qualifica non inferiore ad ispettore generale o equipollente, e sono nominati con decreto del Ministro per le finanze.

I componenti della Commissione durano in carica un quadriennio, e possono essere riconfermati.

Con le stesse modalità si provvede alla sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi ragione nel corso del quadriennio. I nuovi componenti restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

Si osserva il disposto del successivo articolo 17, quinto comma, lettere a), b) e d), e sesto comma.

ART. 5.

(*Funzionamento della Commissione*).

La Commissione tributaria centrale è ripartita in cinque sezioni, composte di un presidente e di quattro membri, uno dei quali

deve essere funzionario della Amministrazione finanziaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, possono essere istituite altre sezioni.

Le sezioni unite della Commissione tributaria centrale sono composte del presidente e di dieci membri tratti da tutte le sezioni semplici.

Il presidente della Commissione determina all'inizio di ogni anno la composizione delle sezioni semplici ed unite. Egli dirige i lavori della Commissione, presiede le adunanze a sezioni unite e può assumere la presidenza di qualunque sezione. In caso di assenza o di impedimento, ne assume le funzioni il presidente di sezione più anziano.

I membri della Commissione possono essere chiamati dal presidente a partecipare alle adunanze di sezione diversa da quella cui sono assegnati, in sostituzione di membri assenti o impediti.

Il presidente di sezione dirige i lavori della sezione. In caso di assenza o di impedimento, egli è sostituito dal membro più anziano, a meno che il presidente della Commissione non ritenga di incaricare della sostituzione altro presidente di sezione o di assumere egli stesso la presidenza.

ART. 6.

(Termini e modalità del ricorso).

Il ricorso alla Commissione tributaria centrale deve essere proposto nel termine di trenta giorni dall'atto di imposizione, o dalla comunicazione di esso quando sia prescritta.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2 il termine decorre dall'avvenuta comunicazione all'interessato del rifiuto di restituzione ovvero dalla scadenza del termine di 90 giorni ivi stabilito.

Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo del tributo, quando a questa si sia proceduto, in relazione alle norme delle singole leggi di imposta, senza precedente atto di imposizione ed in ogni altro caso previsto dalla legge, deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo.

Nei termini stabiliti dai commi precedenti il ricorso deve essere presentato, o trasmesso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio o soggetto che ha proceduto alla imposizione. La data di presentazione del ricorso risulta dalla ricevuta, che l'ufficio finanziario o il soggetto impositore deve rilasciare anche se non richiesto, ovvero dal

timbro a calendario, da apporsi dall'ufficio postale sul ricorso a richiesta del mittente. In mancanza, la data è desunta dal protocollo dell'ufficio finanziario.

Il ricorso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei motivi su cui è fondato.

ART. 7.

(Trasmissione del ricorso).

Entro 90 giorni dalla data di presentazione, l'ufficio trasmette il ricorso alla segreteria della Commissione centrale, con la documentazione inerente e con le proprie motivate deduzioni, dando avviso al ricorrente dell'avvenuta trasmissione e conservando copia delle deduzioni stesse.

ART. 8.

(Sospensione dell'esecutorietà dell'imposizione).

L'esecutorietà dell'imposizione e l'iscrizione a ruolo del tributo sono sospese in pendenza del termine per ricorrere alla Commissione tributaria centrale, e dopo la presentazione del ricorso, limitatamente alla parte contestata, fino alla comunicazione dell'avviso prescritto nell'articolo precedente. Questa disposizione non è applicabile nell'ipotesi di ricorso contro l'iscrizione a ruolo del tributo, che sia stata eseguita, in relazione alle singole leggi d'imposta, senza precedente atto di imposizione.

Per le imposte indirette l'esecutorietà dell'imposizione suppletiva è in ogni caso sospesa fino alla decisione del ricorso.

ART. 9.

(Assegnazione dei ricorsi alle sezioni e designazione dei relatori).

Il presidente della Commissione tributaria centrale assegna i ricorsi alle singole sezioni. Può disporre, in considerazione dell'importanza o novità della questione prospettata o per assicurare l'uniformità d'indirizzo, che il ricorso sia deciso a sezioni unite. Il presidente della sezione nomina il relatore per ogni ricorso.

ART. 10.

(Visione e copia degli atti e documenti).

Il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni presso l'ufficio e di ottenerne a sue spese copia. Egli inoltre ha diritto di esaminare presso la segreteria della Commissione, direttamente o per mezzo di mandatario

munito di delega scritta, tutti gli atti e documenti della controversia, compresi quelli relativi ai ricorsi presentati da coobbligati per il medesimo tributo, e di estrarne copia.

ART. 11.

(Pluralità di interessati).

La Commissione tributaria centrale può disporre, assegnando un congruo termine, che il soggetto o l'ufficio impositore notifichi l'atto di imposizione agli altri interessati.

Qualora taluno degli altri interessati proponga ricorso avanti alle Commissioni giurisdizionali, il ricorso è deciso per tutti in sede giurisdizionale.

Se nessuno degli interessati propone entro il termine stabilito nel successivo articolo 39 ricorso in sede giurisdizionale, il ricorso è deciso dalla Commissione centrale.

Dei ricorsi presentati da coobbligati alla Commissione centrale, la segreteria dà notizia a tutti i ricorrenti. Di quelli presentati alle Commissioni giurisdizionali, l'ufficio dà notizia alla segreteria della Commissione centrale, e questa a tutti i coobbligati che hanno presentato ricorso alla Commissione medesima.

La Commissione pronuncia con unica decisione sui ricorsi concernenti il medesimo atto di imposizione.

La decisione pronunciata sul ricorso di uno dei coobbligati può essere invocata dagli altri, ma può essere opposta dal soggetto impositore soltanto ai coobbligati con beneficio di escussione.

ART. 12.

(Decisioni della Commissione).

La Commissione tributaria centrale, in base ai motivi dedotti, può annullare, in tutto o in parte, l'atto di imposizione.

Le decisioni di ciascuna sezione sono pronunziate con l'intervento di almeno tre componenti, e quelle delle sezioni unite con l'intervento di almeno cinque componenti.

Le decisioni debbono essere motivate, e sono sottoscritte dal presidente del Collegio e dal segretario.

ART. 13.

(Notificazione della decisione).

La segreteria della Commissione notifica per estratto la decisione all'ufficio ed al ricorrente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorrente può ottenere, a sue spese, copia integrale della decisione.

ART. 14.

(Ricorso giurisdizionale contro la decisione).

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione prescritta dal precedente articolo, il soggetto o ufficio impositore ed il contribuente possono ricorrere in via giurisdizionale alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio impositore.

Nello stesso termine, decorrente dalla notificazione del ricorso, può essere proposto ricorso incidentale.

TITOLO III.

TUTELA GIURISDIZIONALE

CAPO I.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE GIURISDIZIONALI.

ART. 15.

*(Commissioni provinciali e distrettuali
— Circoscrizioni).*

Le Commissioni distrettuali hanno sede e circoscrizione territoriale identiche a quelle degli uffici delle imposte dirette.

Le Commissioni provinciali hanno circoscrizione eguale a quella della provincia, ed hanno sede nel capoluogo.

ART. 16.

(Composizione delle Commissioni).

Le Commissioni tributarie giurisdizionali sono presiedute da un presidente, e si dividono in sezioni, il numero delle quali è stabilito con decreto dei Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze.

Ciascuna sezione è composta di un presidente di sezione, e di quattro membri per le Commissioni distrettuali e di sei per quelle provinciali.

ART. 17.

(Requisiti per la nomina dei componenti).

I presidenti ed i presidenti di sezione delle Commissioni distrettuali sono scelti fra i magistrati, ancorché non in servizio. Tuttavia, a giudizio insindacabile del presidente del tribunale competente, possono essere scelti anche fra le persone munite di diploma di laurea.

I presidenti delle Commissioni provinciali sono scelti fra i magistrati, anche se non in servizio. I presidenti di sezione possono essere scelti anche fra le persone munite di diploma di laurea in giurisprudenza.

I membri delle Commissioni distrettuali devono essere forniti, per almeno la metà, di licenza media superiore, e per il resto devono avere adempiuto agli obblighi scolastici; quelli delle Commissioni provinciali devono essere forniti, per almeno la metà, di diploma di laurea, e per il resto di licenza media inferiore.

I membri delle Commissioni debbono essere scelti in albi, da formarsi dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, rispettivamente per le Commissioni distrettuali e per quelle provinciali, secondo norme che verranno stabilite ai sensi del successivo articolo 74.

I componenti delle Commissioni debbono in ogni caso:

- a) godere dei diritti elettorali;
- b) essere di specchiata moralità;
- c) avere compiuto il 25° anno di età, a meno che non si tratti di magistrati;
- d) non avere superato il 75° anno di età.

Il componente, che raggiunge il limite di età mentre è in carica, continua a far parte della Commissione fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 18.

(Incompatibilità).

Non possono far parte delle Commissioni, finché in servizio o nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) i membri del Governo;
- b) i ministri di culto;
- c) i prefetti;
- d) gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato;
- e) gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria dello Stato e delle Regioni;
- f) i consiglieri, i segretari e gli impiegati comunali, per le Commissioni istituite nell'ambito del distretto in cui è compreso il comune;
- g) i consiglieri, i segretari e gli impiegati della provincia, nell'ambito di essa;
- h) gli amministratori, e gli impiegati addetti ai servizi tributari, degli altri enti impositori;
- i) gli appartenenti ai Corpi militari dello Stato, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza;

l) i presidenti, gli amministratori e i dirigenti delle associazioni sindacali e di categoria;

m) i notai e i professionisti che abitualmente esercitano il patrocinio e la consulenza tributaria;

n) gli esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di consumo ed i loro dipendenti.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa Commissione i coniugi, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e gli affini in primo grado.

Non si può far parte di più di una Commissione.

ART. 19.

(Obbligatorietà della carica e casi d'esonero).

La nomina a componente delle Commissioni non può essere rifiutata da coloro che posseggono i requisiti di legge.

Possono essere esonerati dall'incarico coloro che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano impediti per infermità o per altri giustificati motivi.

Sulla domanda di esonero si pronuncia l'autorità giudiziaria competente per la nomina della Commissione. Contro la decisione è ammesso reclamo, entro dieci giorni dalla notificazione, al presidente della Corte d'appello, se il provvedimento è stato adottato dal presidente del tribunale, e alla Corte d'appello in camera di consiglio se il provvedimento è stato adottato dal presidente della Corte stessa.

ART. 20.

(Competenze e modalità per la nomina della Commissione)

Competente per la nomina dei componenti delle Commissioni distrettuali è il presidente del tribunale nel cui circondario le Commissioni hanno sede.

Competente per la nomina dei componenti delle Commissioni provinciali è il presidente della Corte d'appello nel cui distretto le Commissioni hanno sede.

ART. 21.

(Giuramento dei componenti delle Commissioni).

I componenti delle Commissioni, all'atto della loro immissione in carica e di ogni eventuale conferma, sono tenuti a prestare giuramento con la formula prescritta per i magistrati.

Il giuramento è prestato dinnanzi all'Autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina mediante pronuncia ad alta voce e sottoscrizione della formula.

ART. 22.

(Revoca e decadenza dei componenti delle Commissioni e sanzioni per la inattività).

L'Autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina, fatte le opportune contestazioni, dichiara la decadenza di coloro che, senza giustificato motivo, non prestino il giuramento o non intervengano ad alcuna delle prime tre udienze della Commissione, e può infliggere una pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 30.000.

Dopo l'assunzione dell'ufficio, la decadenza può essere pronunciata, fatte le opportune contestazioni e udita la relazione del presidente della Commissione, per sopravvenuta incompatibilità, nonché per indegnità, ovvero per incuria. In questa ultima ipotesi, l'Autorità giudiziaria, oltre a pronunciare la decadenza, può infliggere una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 15.000.

Contro i provvedimenti previsti nel presente articolo è ammesso reclamo a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19.

ART. 23.

(Durata in carica delle Commissioni).

Le Commissioni durano in carica quattro anni. L'Autorità giudiziaria competente ne può ordinare l'anticipato scioglimento per grave irregolarità o prolungata deficienza di funzionamento, dandone comunicazione per lettera raccomandata ai componenti della Commissione, che hanno facoltà di reclamo a norma dell'articolo 18. Le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

L'Autorità giudiziaria competente provvede alla sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi ragione nel quadriennio. I nuovi componenti restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

In caso di soppressione di un ufficio distrettuale delle imposte dirette, la Commissione rimane in carica, nel limite del quadriennio, per la decisione dei ricorsi pendenti.

ART. 24.

(Compensi ai componenti delle Commissioni).

Ai componenti delle Commissioni è attribuito un compenso per ciascuna sentenza alla cui deliberazione abbiano partecipato e per ciascuna sentenza estesa.

Ai presidenti e ai presidenti di sezione è inoltre attribuito un compenso mensile.

La misura dei compensi predetti è fissata con decreto dei Ministri per la giustizia, per il tesoro e per le finanze.

Quando l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio comporti il trasferimento in comune diverso da quello di residenza spetta ai componenti delle Commissioni, oltre il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione. A tali effetti i componenti delle Commissioni, estranei all'Amministrazione dello Stato, sono equiparati ai dipendenti statali aventi qualifica: di direttore di sezione se presidenti di sezione di Commissioni provinciali o presidenti di Commissioni distrettuali con non più di tre sezioni; di consigliere di 1^a classe se presidenti di Commissioni distrettuali con non più di tre sezioni; di consigliere di 2^a classe se membri di Commissioni provinciali o presidenti di Commissioni distrettuali; e di consigliere di 3^a classe se membri di Commissioni distrettuali.

ART. 25.

(Funzionamento delle Commissioni).

Il presidente della Commissione determina all'inizio di ogni anno la composizione delle sezioni. Egli dirige i lavori della Commissione, distribuisce i ricorsi tra le sezioni, e può assumere la presidenza di qualunque sezione.

I membri della Commissione possono essere chiamati dal presidente a partecipare ai lavori di altra sezione, in sostituzione di membri assenti o impediti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione, ne assume le funzioni il presidente di sezione da lui all'uopo designato.

Il presidente di ciascuna sezione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente più anziano della sezione, salvo diversa disposizione del presidente della Commissione.

Le sezioni delle Commissioni distrettuali giudicano con tre componenti, compreso il presidente.

Le sezioni delle Commissioni provinciali giudicano con cinque componenti, compreso il presidente.

ART. 26.

(Segreteria delle Commissioni).

Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Autorità giudiziaria competente per la nomina delle Commissioni, stabilisce

le tabelle del personale di segreteria da assegnarsi a ciascuna Commissione.

Ai servizi di segreteria delle Commissioni provvede, di regola, il personale delle cancellerie giudiziarie, ad essi destinato con provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente. È inoltre consentito, allo stesso fine, di servirsi di personale a riposo del ruolo delle cancellerie giudiziarie o dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

La destinazione del personale alle segreterie delle Commissioni può cessare anche nel corso del quadriennio.

ART. 27.

(Registri delle Commissioni).

La segreteria della Commissione conserva gli originali delle sentenze, e tiene il protocollo, un registro per il rilascio delle ricevute dei ricorsi, e un registro per ogni sezione contenente il verbale delle udienze e il dispositivo delle sentenze.

Ogni registro è vistato in ciascuna pagina dal presidente, che indica sull'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

Gli originali delle sentenze, il protocollo ed i registri sono a disposizione del pubblico, che ha diritto di prenderne visione e di ottenere, a sue spese, il rilascio di copie ed estratti.

ART. 28.

(Fascicoli delle cause).

La segreteria della Commissione riunisce in appositi fascicoli gli atti e documenti, presentati dalle parti o acquisiti d'ufficio, relativi ai singoli ricorsi.

Il fascicolo di causa della Commissione distrettuale, su richiesta della Commissione provinciale, alla quale sia stato proposto appello, è trasmesso alla Commissione medesima con la copia conforme della sentenza.

Dopo la pubblicazione della sentenza della Commissione provinciale, o dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione distrettuale, le parti hanno facoltà di ritirare dalla segreteria tutti gli atti e documenti da esse presentati.

ART. 29.

(Sorveglianza sul funzionamento delle Commissioni).

L'Autorità giudiziaria competente per la nomina delle Commissioni ne sorveglia il funzionamento, ed a tal fine può richiedere

relazioni, informazioni e chiarimenti, e procedere ad ispezioni.

Il presidente della Commissione provinciale vigila sul funzionamento delle Commissioni distrettuali e ne riferisce, se del caso, al presidente del tribunale.

ART. 30.

(Spese di funzionamento delle Commissioni).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sarà iscritto fra le spese obbligatorie un apposito capitolo per il funzionamento delle Commissioni.

CAPO II.

COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
GIURISDIZIONALI.

ART. 31.

(Competenza per materia).

Le Commissioni tributarie giurisdizionali sono competenti a decidere le controversie concernenti gli atti di imposizione e la spettanza o ripartizione dei tributi tra i soggetti impositori.

ART. 32.

(Competenza per grado per le controversie su atti di imposizione).

Le controversie concernenti gli atti di imposizione sono decise in primo grado dalle Commissioni distrettuali ed in grado di appello dalle Commissioni provinciali.

ART. 33.

(Competenza per territorio per le controversie su atti di imposizione).

La competenza per territorio delle Commissioni distrettuali si determina in relazione alla sede dell'ufficio finanziario o del soggetto impositore che ha emesso l'atto di imposizione oggetto della controversia.

ART. 34.

(Competenza in materia di ripartizione e spettanza di tributi).

La competenza per le controversie in materia di spettanza e di ripartizione dei tributi fra soggetti impositori è attribuita:

a) se i soggetti sono compresi nella stessa provincia, alla Commissione provinciale del capoluogo;

b) se i soggetti sono compresi in provincie diverse dello stesso distretto di Corte d'appello, alla Commissione provinciale del capoluogo del distretto;

c) se i soggetti sono compresi in distretti diversi di Corte d'appello, alla Commissione provinciale di Roma.

ART. 35.

(Questione incidentale di spettanza o di ripartizione).

Se nel giudizio su un ricorso proposto contro un atto di imposizione occorre decidere la questione di spettanza o di ripartizione del tributo fra i diversi soggetti impositori, il giudizio sulla questione è rimesso alla Commissione competente ai sensi dell'articolo 34, previa integrazione del giudizio, se necessaria, nei riguardi dei soggetti impositori interessati.

Il giudizio sul ricorso contro l'atto di imposizione è sospeso fino alla decisione della questione di spettanza o di ripartizione.

ART. 36.

(Efficacia dell'atto di imposizione definitivo e del giudicato nei confronti di altro soggetto impositore).

Se, dopo l'imposizione divenuta definitiva per effetto del ricorso o perché il ricorso è stato respinto con sentenza passata in giudicato, o per altra causa, altro soggetto impositore ritenga di sua spettanza, in tutto o in parte, il medesimo tributo, tale soggetto per far valere la sua pretesa deve proporre ricorso davanti alla Commissione competente ai sensi dell'articolo 34, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto definitivo o del giudicato.

La nuova imposizione, eventualmente intervenuta, è sospesa fino alla sentenza passata in giudicato che decide sulla questione di spettanza del tributo.

ART. 37.

(Concorso di atti di imposizione di più uffici).

In caso di contemporanea pendenza di più controversie relative ad atti di imposizione emessi per lo stesso oggetto da più uffici impositori, qualora venga in discussione la competenza ad imporre il tributo, i ricorsi sono rimessi, per essere decisi con unica sentenza, alla Commissione investita del ricorso contro l'imposizione di data anteriore.

Se gli atti di imposizione sono contemporanei, è competente la Commissione investita del ricorso contro l'atto di imposizione di valore maggiore.

Se gli atti di imposizione sono contemporanei e di valore eguale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 34.

CAPO III.

PROCEDIMENTO AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE GIURISDIZIONALI.

ART. 38.

(Instaurazione del giudizio).

Il giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie giurisdizionali si inizia mediante ricorso.

ART. 39.

(Termine per ricorrere).

Il ricorso contro l'atto di imposizione deve essere proposto nel termine di quarantacinque giorni dall'imposizione o dalla comunicazione di esso, quando sia prescritta.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2, il termine decorre dalla avvenuta comunicazione all'interessato del rifiuto di restituzione ovvero dalla scadenza del termine di novanta giorni ivi previsto.

Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo del tributo, quando a questa si sia proceduto, in relazione alle singole leggi d'imposta, senza precedente atto di imposizione, ed in ogni altro caso previsto dalla legge, deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo.

In caso di morte del contribuente, il termine per la proposizione del ricorso da parte degli eredi è prorogato di novanta giorni.

Il ricorso in appello alla Commissione provinciale deve essere proposto nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione dell'avviso di pubblicazione della sentenza della Commissione distrettuale.

ART. 40.

(Presentazione del ricorso).

Il ricorso, con la relativa documentazione, è presentato, o trasmesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla segreteria della Commissione adita. La data di presentazione risulta dalla ricevuta, che la segreteria deve rilasciare anche se non richiesta, ovvero dal timbro a calendario, da ap-

porsi dall'ufficio postale sul ricorso a richiesta del mittente. In mancanza, la data è desunta dal protocollo della segreteria.

Il ricorso deve essere presentato in originale e almeno 2 copie. Se le copie mancano, la segreteria della Commissione, nei cinque giorni successivi, invita la parte ricorrente, con apposita comunicazione, a presentarle entro dieci giorni; ovvero a corrispondere nel termine medesimo l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti alla redazione di ufficio delle copie.

ART. 41.

(Contenuto del ricorso).

Il ricorso, a pena di nullità, deve indicare l'atto di imposizione o la sentenza di primo grado, contro cui è diretto, e l'oggetto della domanda.

ART. 42.

(Comunicazione del ricorso alla controparte).

La segreteria della Commissione, entro venti giorni dalla presentazione del ricorso, ne dà comunicazione alla controparte, trasmettendo ad essa la copia del ricorso medesimo.

ART. 43.

(Deduzioni della controparte).

Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione del ricorso, la controparte può presentare alla Commissione, in originale e almeno due copie, le proprie deduzioni.

L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, contestualmente alle deduzioni sull'appello principale.

La segreteria della Commissione, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica le deduzioni al ricorrente mediante spedizione raccomandata della copia.

ART. 44.

(Effetto sospensivo).

L'esecutorietà dell'imposizione e l'iscrizione a ruolo del tributo sono sospesi in pendenza del termine per ricorrere alla Commissione distrettuale, e, dopo la presentazione del ricorso, limitatamente alla parte contestata fino alla presentazione delle deduzioni di ufficio e del soggetto impositore. Se le deduzioni non siano presentate nel termine stabilito nel primo comma dello articolo 43, la

sospensione perdura fino al novantesimo giorno dalla presentazione delle deduzioni stesse, o fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, se questa avvenga anteriormente.

La disposizione del comma precedente non è applicabile nell'ipotesi di ricorso contro l'iscrizione a ruolo del tributo, che sia stata eseguita, in relazione alle norme delle singole leggi d'imposta, senza precedente atto di imposizione.

Per le imposte indirette, l'esecutorietà dell'imposizione suppletiva è in ogni caso sospesa, se sia proposto ricorso, fino alla pubblicazione della decisione della Commissione provinciale o al passaggio in giudicato della decisione della Commissione distrettuale.

ART. 45.

(Fissazione dell'udienza di discussione).

Decorso il termine per la presentazione delle deduzioni il presidente destina l'udienza per la discussione del ricorso, e la segreteria ne dà comunicazione alle parti con preavviso di almeno venti giorni.

ART. 46.

(Presentazione di memorie e documenti).

Le parti possono presentare memorie e documenti fino a dieci giorni prima della udienza di discussione, e dedurre anche in udienza motivi ed eccezioni non risultanti dal ricorso o dalle deduzioni.

ART. 47.

(Visione e copia degli atti e documenti).

Fino a cinque giorni prima dell'udienza di discussione, le parti hanno diritto di esaminare presso la segreteria tutti gli atti e documenti della causa, compresi quelli relativi ai ricorsi proposti da coobbligati per il medesimo tributo e di ottenerne copia a proprie spese.

ART. 48.

(Svolgimento dell'udienza).

L'udienza di discussione della causa è pubblica a pena di nullità, salva la facoltà del presidente di disporre diversamente su domanda avanzata dalla parte in base a giustificati motivi.

Il relatore riferisce sui termini della controversia. Il presidente dirige l'udienza, stabi-

lisce l'ordine della discussione, e può invitare le parti a precisare le loro richieste.

La Commissione può disporre un differimento a udienza fissa di non oltre trenta giorni.

ART. 49.

(*Istruzione della causa*).

La Commissione, d'ufficio o su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa. Essa ha facoltà di indagine, di accesso, di ispezione, di controllo, di richiesta di dati, informazioni e schiarimenti, al fine di acquisire la cognizione di ogni elemento di fatto necessario per la risoluzione della controversia.

L'esecuzione di determinate indagini istruttorie può essere delegata al relatore, con le facoltà indicate nel comma precedente.

La determinazione del valore di beni, siti fuori della giurisdizione della Commissione, può essere demandata per rogatoria, con efficacia di consulenza tecnica, alla Commissione distrettuale territorialmente competente. La assunzione di prove o l'esecuzione di indagini istruttorie richieste dal contribuente può essere subordinata ad un preventivo deposito per le spese, da eseguirsi presso l'Ufficio del registro. La successiva liquidazione è fatta con ordinanza, o, in mancanza, con la sentenza.

ART. 50.

(*Ordinanze*).

I provvedimenti indicati nell'articolo precedente sono adottati con ordinanza a meno che non si provveda con sentenza nel caso previsto dal secondo comma del successivo articolo 58.

Si provvede parimenti con ordinanza su ogni questione od occorrenza connessa con lo svolgimento del processo.

Le ordinanze pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate alle parti a cura della segreteria.

Le ordinanze sono immediatamente esecutive, e sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva. La stessa disposizione si applica se i provvedimenti sull'istruzione, o comunque sul processo, sono dati con la sentenza parziale, ai sensi del successivo articolo 58.

ART. 51.

(*Verbali*).

Il verbale dell'udienza è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, e sottoscritto da entrambi. Esso contiene l'indi-

cazione dei ricorsi trattati, dei componenti del Collegio e delle parti intervenute e dei loro rappresentanti e difensori, e riferisce i provvedimenti adottati, con la trascrizione del dispositivo delle sentenze e del testo delle ordinanze. Sono inoltre trascritte a verbale le richieste delle parti, precisate in udienza a norma del secondo comma dell'articolo 48, e le altre dichiarazioni, la cui inserzione sia richiesta dalle parti.

Le ordinanze pronunciate fuori della udienza sono trascritte in calce al processo verbale, ovvero in foglio separato sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 52.

(Riunione obbligatoria di ricorsi).

I ricorsi pendenti presso la stessa Commissione e concernenti il medesimo atto di imposizione, ovvero atti di imposizione emessi per lo stesso oggetto da più soggetti o uffici impositori debbono essere riuniti.

La Commissione distrettuale può disporre con ordinanza assegnando il relativo termine che l'Amministrazione finanziaria notifichi l'atto di imposizione ai soggetti tenuti al pagamento del tributo in solido con il ricorrente e senza beneficio di escussione. Dei ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale, l'ufficio dà notizia alla segreteria della Commissione distrettuale, e questa a tutti i coobbligati che hanno proposto ricorso alla Commissione medesima.

ART. 53.

(Riunione facoltativa di ricorsi).

Le Commissioni hanno facoltà di ordinare la riunione dei ricorsi, di cui ravvisano la connessione.

ART. 54.

(Modalità delle comunicazioni).

Le comunicazioni della Commissione, previste dalle disposizioni di questo capo, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e sono esenti dalle tasse postali. Le comunicazioni medesime si intendono avvenute nella data di consegna al destinatario, risultante dalla ricevuta di ritorno.

ART. 55.

(Rappresentanza e assistenza in giudizio).

Il contribuente può farsi rappresentare o assistere presso le Commissioni:

a) dal coniuge o dai parenti o affini entro il quarto grado;

b) dai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria della carriera di concetto e direttiva, collocati a riposo per limiti di età da almeno un anno e iscritti in apposito albo secondo le norme da stabilirsi ai sensi dell'articolo 74;

c) da avvocati, procuratori e patrocinatori legali iscritti negli albi professionali, da notai esercenti, e da persone iscritte negli albi dei dottori commercialisti, degli ingegneri ed architetti, dei ragionieri e dei geometri.

I professionisti indicati nella lettera c), che siano stati dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e siano cessati dal servizio per motivi diversi dal collocamento a riposo per limiti di età possono rappresentare od assistere il contribuente soltanto dopo il decorso di un triennio dalla cessazione dal servizio. Tale periodo è ridotto ad un anno se la cessazione dal servizio ha avuto luogo per collocamento a riposo per limiti di età.

La procura deve essere conferita per iscritto. La sottoscrizione del contribuente, se la procura è conferita a persone diverse dal coniuge o dai parenti o affini entro il quarto grado, deve essere autenticata dal difensore o da un notaio.

Per lo Stato e per gli altri soggetti impositori è facoltativa la rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato o di professionisti muniti di procura, appartenenti alle categorie indicate nel primo comma, lettera b) e c), del presente articolo.

ART. 56.

(Difesa di ufficio).

Il presidente della Commissione o della sezione, se lo ritenga opportuno in relazione alla natura e all'entità della controversia, può nominare d'ufficio il difensore fra le categorie di persone indicate nell'articolo precedente, restando impregiudicata la facoltà dell'interessato di scegliere un difensore di fiducia.

CAPO. IV.

PRONUNCIA E IMPUGNABILITÀ DELLE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE GIURISDIZIONALI.

ART. 57.

(Deliberazione della sentenza).

Dopo la discussione in udienza di ciascun ricorso, la Commissione delibera in camera di consiglio. È vietata, a pena di nullità della sentenza, la presenza di persone estranee al Collegio.

ART. 58.

(Contenuto della sentenza).

Se la causa è matura per la decisione in ogni parte, la Commissione pronuncia sentenza definitiva.

Se la causa è soltanto parzialmente matura per la decisione, la Commissione può emettere sentenza parziale, pronunciando definitivamente sui capi maturi, e disponendo istruttoria per i capi che la richiedono.

ART. 59.

(Spese di giudizio).

Nei giudizi davanti alle Commissioni non si applicano le disposizioni degli articoli 91 e seguenti del Codice di procedura civile concernenti la condanna alle spese del giudizio.

ART. 60.

(Forma ed efficacia della sentenza).

Le sentenze delle Commissioni devono essere motivate.

La sentenza pronunciata sul ricorso di uno dei coobbligati può essere invocata dagli altri, ma può essere opposta dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o dal diverso soggetto impositore soltanto ai coobbligati con beneficio di escussione.

ART. 61.

(Pubblicazione e notificazione della sentenza).

Le sentenze sono pubblicate entro quindici giorni dalla deliberazione, mediante deposito del testo integrale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, nella segreteria della Commissione.

Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione è notificato alle parti, a cura della segreteria, un avviso contenente il dispositivo. L'avviso è notificato dal messo comunale secondo le disposizioni del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale, a sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

ART. 62.

(Impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie).

Le sentenze definitive delle Commissioni distrettuali sono appellabili davanti alle Commissioni provinciali nel termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 39.

Le sentenze definitive delle Commissioni provinciali sono impugnabili ai sensi del capo V del presente titolo.

Le sentenze parziali delle Commissioni, possono essere impugnate soltanto insieme con la sentenza definitiva.

Le sentenze delle Commissioni, per le quali sia scaduto il termine per proporre appello, sono soggette a revocazione a norma degli articoli 326 e 396 del Codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di 45 giorni, e non è richiesto deposito per multa.

CAPO V.

IMPUGNAZIONI IN SEDE GIUDIZIARIA ORDINARIA.

ART. 63.

*(Impugnazione
della sentenza della Commissione provinciale).*

Contro la sentenza della Commissione provinciale, le parti possono ulteriormente appellarsi alla Corte di appello, nel cui distretto ha sede la Commissione medesima.

L'appello deve essere proposto nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

È ammesso l'appello incidentale a norma del Codice di procedura civile.

ART. 64.

*(Limite dell'impugnazione
e rinvio alle Commissioni).*

L'appello previsto nel presente capo non può essere proposto per motivi di semplice estimazione.

Qualora, in seguito all'accoglimento dell'appello sia necessario rinnovare il giudizio di estimazione, la Corte d'appello rinvia la causa alla Commissione provinciale, ovvero, se sia mancato il giudizio di merito in primo grado, alla Commissione distrettuale. La causa può in tal caso essere rinviata anche a Commissioni diverse da quelle già investite della stessa.

ART. 65.

(Ricorso per Cassazione).

Contro la sentenza della Corte d'appello, anche se adita a norma dell'articolo 14, è ammesso il ricorso per Cassazione, ai sensi degli articoli 360 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 66.

(Obbligo di astensione).

Se i magistrati della Corte d'appello o della Corte di cassazione abbiano partecipato al giudizio delle Commissioni giurisdizionali o alla deliberazione della Commissione tributaria centrale nella stessa controversia, si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del Codice di procedura civile.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE FASI
DEL PROCESSO TRIBUTARIO.

ART. 67.

(Prova testimoniale).

La prova testimoniale può essere ammessa soltanto se si riferisce alla dimostrazione di fatti specifici e circostanziati, che non possano essere altrimenti dimostrati.

La prova testimoniale non è ammessa nelle controversie di semplice estimazione.

Ferme le incapacità e i divieti stabiliti dal Codice di procedura civile, non possono deporre come testimoni a favore del contribuente i suoi dipendenti e coloro che abbiano comunque interesse nell'attività o nell'atto oggetto dell'imposizione.

ART. 68.

(Giuramento del contribuente).

Il giudice ha facoltà di deferire giuramento al contribuente, secondo le disposizioni dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nei casi, alle condizioni e con gli effetti ivi previsti.

ART. 69.

*(Soppressione del solve et repete.
Esecutorietà dell'imposizione tributaria).*

È abrogata ogni disposizione, generale o particolare, che faccia dipendere dal pagamento del tributo l'ammissibilità del ricorso o la procedibilità del giudizio avanti le Commissioni tributarie o avanti il giudice ordinario.

L'imposizione tributaria, salvo il disposto dei precedenti articoli 8, 36 e 44, conserva la efficacia esecutiva durante lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge, fino al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie il ricorso del contribuente.

ART. 70.

*(Applicazione sussidiaria
del Codice di procedura civile).*

Per i giudizi previsti dalla presente legge si osservano, in quanto con essa compatibili le norme del Codice di procedura civile.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71.

*(Ricorsi amministrativi previsti
dalle leggi speciali).*

Salvo quanto è previsto dall'articolo 2, secondo comma, i ricorsi amministrativi contro gli atti di imposizione contemplati dalle leggi tributarie sono aboliti.

ART. 72.

(Regime fiscale dell'esibizione di documenti).

L'esibizione di documenti in sede di contenzioso tributario non costituisce caso d'uso agli effetti fiscali.

ART. 73.

(Disposizioni transitorie).

Per la durata di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, i ricorsi alle Commissioni tributarie giurisdizionali potranno essere presentati anche agli uffici competenti a riceverli secondo le norme vigenti.

Le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano il patrocinio davanti alle Commissioni tributarie, sono ammesse a continuarlo anche se non fornite dei requisiti prescritti dall'articolo 55.

ART. 74.

(Delega al Governo).

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per l'interno, per la giustizia e per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme occorrenti per l'attuazione dell'articolo 26 della presente legge.

Nello stesso modo sarà provveduto per l'emanazione delle norme occorrenti per l'attuazione della presente legge e per assicurare

il coordinamento fra essa e le singole leggi tributarie, nonché per l'emanazione delle norme transitorie necessarie in aggiunta a quelle contenute nell'articolo 73.

ART. 75.

(Abrogazione delle norme contrarie o incompatibili).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

ART. 76.

(Copertura dell'onere).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione, nonché di quelle previste dall'articolo 74, sarà provveduto mediante i fondi stanziati al capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.